

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

NORMATIVA

**La gestione della sicurezza
antincendio e le aziende
di manutenzione
alla luce dello stato
di fatto legislativo**

2016
SETTEMBRE

ANTINCENDIO

**La valutazione
dei livelli
di pericolosità
delle reti idranti**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E LE AZIENDE DI MANUTENZIONE ALLA LUCE DELLO STATO DI FATTO LEGISLATIVO

Con il Decreto 3 Agosto 2015, più noto come Codice di Prevenzione Incendi, il Legislatore ha per la prima volta posto l'accento su di un concetto molto attuale – seppur inusuale per la realtà italiana – quale la gestione della sicurezza antincendio, intesa come quell'insieme di misure organizzative e gestionali atte a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.

(a cura del Presidente Uman)

4

CONTROLLI E MANUTENZIONI ANTINCENDIO: QUALE TUTELE PER IL TITOLARE DI UN'ATTIVITÀ?

Il Titolare dell'attività – cui spetta l'organizzazione della gestione della sicurezza antincendio che il Codice di Prevenzione Incendi precisa essere quel processo che si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attività.

(a cura della Segreteria Uman)

8

NEWS

11

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO

LA VALUTAZIONE DEI LIVELLO DI PERICOLOSITÀ DELLE RETI IDRANTI

Nell'applicazione delle norme UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio), la valutazione del livello di pericolosità è l'azione fondamentale per il dimensionamento.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 28 luglio 2016)

25

ANTINCENDIO

LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI ALBERGHI

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2016 è stata pubblicata la nuova Regola tecnica per le attività ricettive turistico-alberghiere. La norma è riportata in allegato al d.m. 9 agosto 2016 ed entrerà in vigore il 23 settembre 2016.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 8 settembre 2016)

32

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – SENTENZA 30 GIUGNO 2016 N. 13465

SICUREZZA SUL LAVORO E OBBLIGHI DEL DATORE

(Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 1 agosto 2016)

38

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

40

L'ESPERTO RISPONDE

52

CALENDARIO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016

54

Chiuso in redazione il 12 settembre 2016

Dall'Associazione

La gestione della sicurezza antincendio e le aziende di manutenzione alla luce dello stato di fatto legislativo

(a cura del Presidente Uman)

Premessa

Con il Decreto 3 Agosto 2015, più noto come Codice di Prevenzione Incendi, il Legislatore ha per la prima volta posto l'accento su di un concetto molto attuale – seppur inusuale per la realtà italiana – quale la **gestione della sicurezza antincendio**, intesa come quell'insieme di misure organizzative e gestionali atte a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.

Parlare di gestione della sicurezza antincendio significa andare a considerare l'insieme delle misure di prevenzione e protezione per tutto lo sviluppo della vita dell'attività, in maniera dinamica, dalla realizzazione all'esercizio: l'attenzione del Titolare dell'attività e della sua Organizzazione non si deve più focalizzare solo sulla struttura e sui concetti statici di contenimento del rischio definiti nel progetto iniziale approvato dai VVF – tipici dell'approccio prescrittivo – ma deve rivolgersi anche alla **pianificazione e mantenimento di tutte quelle attività necessarie alla conservazione nel tempo dei livelli di sicurezza** caratterizzanti il 'punto 0' dell'attività, tanto più che queste attività saranno oggetto di verifica da parte dei Professionisti Antincendio e degli Enti di controllo.

Se, in più, consideriamo come in questa particolare congiuntura economica l'attenzione dei Titolari delle attività si sia spostata dalla realizzazione di nuove attività alla gestione dell'esistente, è chiaro che l'impostazione di un **sistema di controlli e manutenzioni** stia divenendo sempre più fondamentale.

Da un lato quindi ci troviamo con una vera novità in ambito prevenzioni incendi, dall'altro ci ritroviamo con un punto scoperto: **attraverso quali strumenti il Titolare delle attività può sentirsi tutelato, quando si parla di sistema di controlli e manutenzioni?**

Le aziende di manutenzione e i tecnici-manutentori

Mentre in diversi Paesi (per citarne alcuni: Stati Uniti, Canada, Svizzera e diversi Stati dell'Unione Europea) l'esercizio di queste due importanti attività è soggetto a **riconoscimenti specifici di carattere cogente o volontario** (volontario che sovente si traduce, di fatto, in obbligatorio in quanto gli incarichi di lavoro sono conferiti solo se in possesso di determinati riconoscimenti), il Legislatore italiano, sino a

ora, non ha affrontato l'introduzione di **requisiti specifici per l'Azienda di Manutenzione e per i Tecnici-Manutentori**.

Per quanto riguarda le **Aziende**, le **abilitazioni rilasciate dalle Camere di Commercio**, necessarie per le manutenzioni straordinarie nelle attività previste dal Decreto 37/2008 (1) **non sono richieste per le manutenzioni ordinarie** e questo nonostante la delicatezza e l'importanza dei rischi che la Gestione della Sicurezza Antincendio dovrebbe tutelare

Analogamente, fin dai tempi della pubblicazione del Decreto 10 marzo 98 (2), nel quale troviamo che **l'attività di controllo periodica e la manutenzione** debbano essere eseguite da **personale competente e qualificato**, la figura del tecnico manutentore antincendio è stata oggetto di richieste di chiarimento: cosa vuol dire competente? cosa vuol dire qualificato?

Le norme tecniche di riferimento hanno cercato di inquadrare questa figura e per soddisfare i requisiti legislativi e normativi nel corso degli anni sono state **sviluppate diverse iniziative a carattere volontario**.

Quali possibili sviluppi futuri

La manutenzione certificata da Ente Terzo

Come pocanzi brevemente accennato, gli unici riconoscimenti previsti dal Legislatore per le attività antincendio in Italia, riguardano la manutenzione straordinaria degli impianti antincendio ai sensi del Decreto 37/2008.

Guardando però a come spesso si opera all'estero, non è rara la necessità di passare attraverso un sistema di **controlli iniziali e verifiche periodiche** da parte di Enti di controllo (che possono essere pubblici, riconosciuti, ...), che entrano nel merito di:

- struttura organizzativa;
- modalità operative;
- dotazioni specifiche necessarie al corretto svolgimento dei lavori;
- preparazione dei tecnici;
- verifica dei lavori svolti;

a valle delle quali vengono rilasciate certificazioni o attestazioni senza le quali l'Azienda di manutenzione non può lavorare.

Prendendo spunto da queste esperienze, l'Associazione UMAN ha messo a disposizione di ICIM – Ente di Certificazione Italiano indipendente, fondato a Milano nel 1988 come Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica – il proprio know-how: è stato quindi sviluppata una vera e propria certificazione del servizio di manutenzione ed è nata la Manutenzione Certificata da Ente Terzo.

Con questo strumento, i Titolari delle attività possono pesare il grado di efficienza e correttezza dell'Azienda di Manutenzione che intendono ingaggiare, investendo in modo sicuro le proprie risorse finanziarie.

Possono infatti trovare risposta a quelle domande che sempre dovrebbero porsi prima di scegliere un'Azienda di manutenzione:

- Questa Azienda come opera?
- Come è organizzata?
- E' dotata di idonee procedure?
- Ha tecnici preparati?
- Ha attrezzature idonee?
- Come tratta il materiale derivato dagli interventi di manutenzione?
- Ha ottenuto certificazioni specifiche nazionali o internazionali?

La certificazione della figura professionale

Derivato da tendenze europee, anche nel nostro Paese, negli ultimi anni, è andato via via diffondendosi il concetto di attestazione delle competenze basata sulla verifica della conformità dell'operato alle **norme tecniche** che, di fatto, può essere visto come un mezzo tramite cui assicurare che le persone addette a determinati processi possiedano, mantengano e migliorino continuamente nel tempo la necessaria competenza, intesa come l'insieme delle conoscenze, esperienze, abilità e capacità richieste per l'efficace espletamento dei compiti ad esse affidati.

È quindi un valore aggiunto su cui il Committente può pesare il grado di qualità del servizio offerto e che è ciò che tutte Aziende più innovative e sensibili (associate e non associate a UMAN) hanno sempre ricercato.

L'Associazione UMAN si trova impegnata sui tavoli normativi per contribuire alla preparazione di quelle norme tecniche che individueranno i requisiti relativi alle attività professionali del tecnico manutentore, in termini di conoscenza, abilità e competenza: questa attività ha portato sinora alla pubblicazione di due differenti norme tecniche, la UNI9994-2 (3) (relativa al tecnico manutentore di estintori d'incendio) e la UNI11473-3 (4) (relativa alle figure dell'installatore e del manutentore di porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo)

Contestualmente, in questi anni l'Associazione UMAN ha intrapreso un percorso – nato quale naturale evoluzione delle diverse iniziative che nel tempo si sono susseguite per soddisfare i requisiti legislativi e normativi sulla figura del tecnico manutentore – che ha portato, per ora, allo sviluppo di cinque percorsi formativi propedeutici alla certificazione della figura professionale del tecnico manutentore estintori d'incendio, componenti reti idranti, chiusure tagliafuoco, sistemi ENFC, stazioni di pompaggio).

Il minimo comune denominatore

Tutelare i Titolari delle attività significa aiutarli a capire la **complessità e la molteplicità degli aspetti tecnico-gestionali che sottintendono al servizio di manutenzione antincendio**, aspetti che vanno oltre quel semplice numero che chiamiamo "costo del servizio".

Manutenzione certificata da Ente Terzo e Certificazione della figure professionale possono essere il mezzo con cui affrontare tutto questo!

(1) Decreto 37 del 22 gennaio 2008 'Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici' – articoli 8 – 10

(2) Decreto 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro – Allegato VI Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio' – punto 6.4

(3) UNI 9994-2:2015 Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio

(4) UNI11473-3:2014 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'installatore e del manutentore

Controlli e manutenzioni antincendio: quale tutele per il titolare di un'attività?

(a cura della Segreteria Uman)

Il Titolare dell'attività – cui spetta l'organizzazione della gestione della sicurezza antincendio che il Codice di Prevenzione Incendi precisa essere quel processo che si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attività – è chiamato:

- ad una corretta progettazione della gestione già in fase di approvazione di progetto VVF.
- all'adozione di idonee misure di prevenzione degli incendi e di mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- alla formazione del personale, che sarà addestrato all'uso dei sistemi e delle attrezzature antincendio.
- alla preparazione di un piano di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, che dovrà essere svolto da personale esperto in materia.
- alla preparazione di un piano di gestione dell'emergenza integrato.
- al mantenimento del livello di sicurezza antincendio progettato.
- alla revisione periodica dell'adeguatezza delle misure adottate.
- alla predisposizione del Registro dei Controlli, come previsto dalla normativa vigente.

Mentre con il supporto di un professionista antincendio il Titolare dell'attività può far fronte alla definizione delle misure antincendio minimizzanti il rischio d'incendio, definendo e documentando altresì il modello di gestione della sicurezza antincendio che dovrebbe essere seguito, completando quindi quello che potremmo chiamare il 'punto 0' dell'attività, proprio la necessità di dover garantire per tutta la durata della vita dell'attività il livello iniziale di sicurezza antincendio rende assolutamente necessario **l'andare ad impostare tutta una serie di azioni di conservazione**, azioni che – non dobbiamo dimenticare – saranno poi oggetto di verifica da parte dei Professionisti Antincendio e degli Enti di controllo.

L'impostazione di queste azioni sottintende la necessità di avvalersi di Aziende di manutenzione alle quali affidare l'esecuzione di quanto richiesto.

Ma come il Titolare può tutelarsi nel momento in cui si appresta a scegliere ed incaricare un'Azienda di manutenzione?

Tenendo che del fatto che nel percorso di rinnovamento della prevenzione incendi che il Legislatore ha avviato in questi anni e che ha portato all'esplicitazione del concetto di gestione della sicurezza antincendio non è ancora stata toccata la questione del riconoscimento che l'Azienda di manutenzione e del il personale incaricato delle manutenzioni, **come il Titolare dell'attività può sentirsi tutelato in questa scelta?**

Le aziende di manutenzione: dall'autocontrollo alla manutenzione certificata da Ente terzo

La questione del riconoscimento delle Aziende di manutenzione tra gli addetti ai lavori da tempo è in discussione. Purtroppo, però, il dibattito non ha ancora portato ad un vero e proprio risultato: ad oggi in Italia l'unico disposto legislativo che prevede requisiti puntuali e, oltretutto, solo per le attività di la manutenzione straordinaria degli impianti antincendio è il Decreto 37/2008 (1).

Per tentare di rispondere a questa sempre più pressante esigenza, l'Associazione UMAN ha indagato diverse strade e possibilità.

Il primo approccio è stato quello di impostare **un sistema di autocontrollo**.

In breve, verificatori interni all'Associazione avrebbero provveduto ad effettuare verifiche sulle Aziende di manutenzione associate aderenti al progetto, prendendo in esame aspetti quali la struttura organizzativa, le modalità di lavoro applicate, la formazione del personale...

Obiettivo, chiaramente, quello di poter offrire una garanzia sull'Azienda di manutenzione esaminata.

Se sulla carta questo tipo di approccio poteva rappresentare una soluzione, nella realtà, mano a mano che si delineava l'intero processo, si palesavano evidenti difficoltà.

Su tutte una: promuovere solo un sistema di autocontrollo – di fatto interno all'Associazione – avrebbe potuto insinuare il dubbio di verifiche complacenti, oscurando quello che invece era l'effettivo proposito.

Alla luce, poi, della strada intrapresa per la certificazione della figura professionale del tecnico manutentore da parte di un Ente Terzo, il seguire. Per quel che concerne l'Azienda, un approccio per così dire diametrico, sarebbe stato quantomeno paradossale.

L'Associazione UMAN ha quindi ritenuto più opportuno seguire altre strade.

Prendere in esame ciò che era in essere in altri Paesi dell'Unione Europea è stata quindi la cosa più naturale. Questa verifica ha permesso di delineare un quadro preciso e comunque semplice: in diversi **Paesi le Aziende di Manutenzione devono sottoporsi a verifiche iniziali e periodiche da parte di Enti di controllo (pubblici e non)**, che entrano nel merito:

- della struttura organizzativa;
- delle modalità operative;
- delle dotazioni specifiche necessarie al corretto svolgimento dei lavori;
- della preparazione dei tecnici;
- della verifica dei lavori svolti;

rilasciando certificazioni o attestazioni senza le quali l'Azienda di manutenzione non può lavorare e la cui perdita comporta inevitabilmente il blocco di tutte le attività.

Alla luce di tutto questo, per l'Associazione è stato chiaro come la strada dell'introduzione di una certificazione del servizio di manutenzione da parte di Ente Terzo potesse rappresentare la miglior possibile risposta all'annosa mancanza del riconoscimento delle Aziende.

Col supporto di ICIM– Ente di Certificazione Italiano indipendente, fondato a Milano nel 1988 come Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica – è stato quindi sviluppato un vero e proprio schema di certificazione, operativo da quasi due anni, che ha l'obiettivo di verificare che la manutenzione di estintori, idranti, porte tagliafuoco sia eseguita secondo criteri “di qualità” definiti.

Le verifiche documentali e in campo presso le Aziende di manutenzione aderenti (associate e non) riguardano, tra le altre, le attrezzature per l'erogazione del servizio, i documenti e l'adeguatezza delle procedure operative, le registrazioni e la tracciabilità degli interventi, la gestione dei ricambi, la verifica dello smaltimento dei rifiuti generati dai servizi di manutenzione.

In particolare, poi, la verifica entra nel merito di un elemento fondamentale per scardinare quella che potremmo definire una attività di “manutenzione virtuale”: **il bilancio tra quanto acquistato, quanto venduto e quanto smaltito.**

Questo per capire se l'Azienda di manutenzione, acquista e smaltisce materiali sufficienti al numero di attrezzature di cui dichiara di aver fatto manutenzione.

Con questo strumento i Titolari delle attività possono pesare il grado di efficienza e correttezza dell'Azienda di Manutenzione che intendono incaricare, investendo in modo sicuro le proprie risorse finanziarie.

Ora anche in Italia è possibile usufruire di Aziende di manutenzione antincendio, i cui servizi di sono stati certificati da un Ente Terzo!

Il numero delle Aziende sta mano a mano crescendo (l'elenco è disponibile nella sezione dei Sistemi di Gestione presente sul portale ICIM) e l'auspicio è che tramite la Manutenzione Certificata da Ente Terzo, questo il nome dato all'intero progetto, il settore delle manutenzioni antincendio possa finalmente intraprendere anch'esso quel processo di rinnovamento e che da tempo tutti attendono.

(1) Decreto 37 del 22 gennaio 2008 'Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici' – articoli 8 – 10

News

Antincendio

■ **Esentati gli imprenditori agricoli dagli obblighi di prevenzione incendi**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Tra le disposizioni emanate, all'art. 1, comma 2 del provvedimento è stata di fatto prevista l'esenzione dell'adeguamento alle misure di prevenzione incendi per i depositi di olio d'oliva.

Tale possibilità è stata prevista inserendo le parole: "e di olio di oliva" all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Nella versione precedente, la norma modificata prevedeva che gli imprenditori agricoli che utilizzassero depositi di prodotti petroliferi (e ora anche di olio di oliva) di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non erano tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (il regolamento di semplificazione dei procedimenti in materia di prevenzione incendi).

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 6 settembre 2016)

■ **Accordo stato - regioni, aggiornamento della formazione per gli addetti antincendio e dirigenti**

L'Accordo del 7 luglio 2016, ha risolto anche due punti critici legati all'obbligo dell'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio e dei dirigenti; per quanto riguarda i primi, infatti, l'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce solo che anche la formazione antincendio deve essere periodicamente aggiornata.

Tuttavia, né tale norma né il D.M. Interni 10 marzo 1998 fissano una specifica periodicità; su tale punto in considerazione dell'evidente vuoto normativo che esiste e anche di un orientamento alquanto discutibile in merito che si rintraccia nella Nota Circolare Direzione Regionale Emilia Romagna del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 26 gennaio 2012, n.1014, nell'allegato V del nuovo Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016 viene espressamente riportata come non prevista la periodicità dell'aggiornamento in questione.

Per quanto, invece, riguarda i dirigenti nello stesso allegato V viene altresì precisato che l'aggiornamento della formazione degli stessi ha periodicità quinquennale, risolvendo così un altro rebus nato dall'Accordo del 21 dicembre 2011.

Il nuovo sistema di riconoscimento dei crediti.

Resta, infine, da segnalare che in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettere c) e d), del D.L. n. 69/2013 (c.d. "decreto del fare") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, l'Accordo in commento prevede nell'allegato III un articolato – e non sempre chiaro – sistema di riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 29 agosto 2016)

■ **La sicurezza antincendio dei veicoli fuori uso**

È stato recentemente pubblicato dall'Inail un opuscolo sui temi della sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione dei veicoli fuori uso esistenti.

Obiettivo della pubblicazione è fornire strumenti cognitivi e operativi che favoriscano l'applicazione della legge e l'adozione delle migliori soluzioni di prevenzione e protezione antincendio ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Lo studio ha permesso di individuare i molteplici rischi connessi al complesso ciclo produttivo delle attività di demolizione dei veicoli fuori uso (VFU). L'attenzione, in questa pubblicazione, si è focalizzata sul rischio incendio ed esplosioni, a seguito della recente emanazione della Regola Tecnica specifica per questa tipologia di impianti (Cfr. d.m. 1° luglio 2014), classificati a rischio medio ed elevato dal d.P.R. 151/11.

In particolare, l'opuscolo è incentrato sugli impianti esistenti, oggetto di una parte della disciplina tecnica i cui gestori, per la maggior parte di PMI, devono fronteggiare molteplici difficoltà per assolvere agli obblighi di legge. Il prodotto editoriale è a disposizione di quanti sono coinvolti in tali attività, in particolare ai Datori di Lavoro che si trovano a dover conoscere e applicare la recente Regola Tecnica.

Sono sostanzialmente ascrivibili a tre grandi linee di intervento le misure prioritarie che la guida Inail indica e approfondisce.

1. Valutazione, compensazione e gestione del rischio incendio nelle attività soggette

Viene in proposito evidenziato che la valutazione del rischio incendio, ossia la stima della probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti, è funzione del pericolo di incendio, (proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, avente il potenziale di causare un incendio). Tale valutazione dovrà essere effettuata tenendo conto di:

- a) tipo di attività;
- b) materiali immagazzinati e manipolati;
- c) attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) dimensioni e articolazione del luogo di lavoro;

f) numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti o altre persone, e loro prontezza ad allontanarsi e muoversi in caso di emergenza.

L'individuazione dei pericoli di incendio dipende dalla presenza di:

- materiali combustibili e/o infiammabili: gas, materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma, -manufatti infiammabili, prodotti chimici infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio, prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- sorgenti di innesco: fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura, sorgenti di calore causate da attriti, uso di fiamme libere, attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- lavoratori e persone esposte a rischi di incendio: specifica funzione, tipo di attività nel luogo di lavoro, aree di riposo, presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo, presenza di lavoratori in aree a rischio specifico di incendio.

13

In questa tipologia di impianti, i pericoli principali derivano dall'attività di messa in sicurezza dei veicoli, per la presenza, durante tale attività di sostanze infiammabili (carburanti sia liquidi che gassosi), sia in fase di estrazione dei liquidi dal veicolo, che all'interno delle auto ancora da bonificare. Altre sostanze di cui deve essere valutata l'infiammabilità e da destinare a uno stoccaggio non improvvisato, poiché potenzialmente in grado di causare un incendio, sono:

- liquidi dei freni;
- olio idraulico e lubrificante;
- liquidi di raffreddamento;
- batterie esauste;
- gas frigoriferi dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

2. Principi di prevenzione

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) negli autodemolitori e, in particolare, le misure di prevenzione e protezione antincendio dovrebbero essere integrate nella gestione aziendale complessiva.

Ciò significa che, in termini economici, il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e della collettività rappresenta uno degli obiettivi primari di impresa. La tutela della SSL dovrebbe originare dal concetto di prevenzione globale, in un contesto di gestione integrata dei rifiuti, condotta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il termine "prevenzione", ossia l'insieme delle misure atte a impedire il verificarsi di eventi dannosi, è intimamente collegato al concetto di sicurezza sul lavoro, ossia all'insieme di procedure, organizzazione, agenti materiali e luoghi di lavoro che permette lo svolgimento dell'attività lavorativa senza causare danni ai lavoratori. Attuare misure di prevenzione antincendio significa dunque intervenire con azioni e comportamenti tali da impedire il verificarsi di un incendio; attuare misure di protezione antincendio significa impedire che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti. Gli interventi di prevenzione consistono in:

- misure organizzative: riconducibili alla definizione del ruolo dei lavoratori e dei gestori dell'organizzazione, nonché delle competenze degli stessi. Essendo le competenze aspetti

incrementabili attraverso specifici processi formativi, appartengono alle misure organizzative la formazione e l'addestramento dei lavoratori a comportamenti corretti

-misure tecniche: relative a impiego e gestione di attrezzature e componenti delle attrezzature, strutture ed elementi

-misure procedurali: specifiche modalità di esecuzione dei processi operativi finalizzati al contenimento o all'eliminazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, trasferite ai lavoratori attraverso un continuo addestramento, verificandone periodicamente la comprensione

-iniziative "politiche" (normative, comunicative, promozionali): definizione di standard tecnici e qualitativi; verifiche periodiche del servizio e della qualità del trattamento; campagne informative presso l'utenza.

3. Informazione e formazione

Il datore di lavoro di un centro di autodemolizione deve erogare ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio (d.m.10 marzo 1998).

Circa l'informazione antincendio, la Guida Inail evidenzia gli ambiti in cui deve essere esplicitata:

- a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
- b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

-osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;

-divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;

-importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;

-modalità di apertura delle porte delle uscite;

d) ubicazione delle vie di uscita;

e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

-azioni da attuare in caso di incendio;

-azionamento dell'allarme;

-procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

-modalità di chiamata dei vigili del fuoco;

-nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

-nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente. Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a

conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Quanto alla formazione antincendio, si evidenzia che tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Per le esercitazioni antincendio si prevede che nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai VVF. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Quanto infine all'informazione scritta sulle misure antincendio si dispone che l'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 28 luglio 2016)



■ In arrivo una nuova normativa per l'espulsione del fumo e del calore nelle autorimesse pubbliche e private

Attualmente in Italia le autorimesse per il ricovero di mezzi sono vincolate al rispetto della normativa UNI 9494-2012 (recepita dal D.M. 20 dicembre 2012). In particolare, la Parte 1 è relativa ai criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SEFFC) in caso di incendio e si applica: ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 mq e un'altezza minima di 3 m nel caso di edifici monopiano; all'ultimo piano di edifici multipiano; al piano intermedio di edifici multipiano collegabile alla copertura. La norma è relativa ai Sistemi con evacuatori di fumo installati sul tetto ma fornisce dettagli anche per quelli installati su parete.

La Parte 2, invece, stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) in caso d'incendio e si applica anch'essa a locali con una superficie minima di 600 mq e un'altezza minima di 3 m. Il dimensionamento dell'impianto, secondo la presente norma, non si applica ai casi di ambienti a rischio di esplosione, ai corridoi e ai corridoi con scale.

Entrambe le norme hanno la finalità di consentire una efficace estrazione dei fumi, legata alla stratificazione interna della temperatura che deve essere preservata da turbolenze attraverso il corretto dimensionamento delle superfici di entrata e di uscita (le condizioni esterne, cioè l'effetto del vento, sono molto importanti per il corretto posizionamento e la tipologia degli evacuatori di fumo); inoltre, i dispositivi di estrazione devono anche consentire un efficace ricambio di aria; infine, fondamentale è la compartimentazione a soffitto attraverso l'impiego di barriere fisse o mobili per garantire una concentrazione di energia termica che favorisca l'evacuazione e che permette di aumentare molto l'efficacia dell'impianto.

Quando l'impianto di evacuazione di fumo e calore è ben progettato e correttamente realizzato, è in grado di mantenere i fumi ad una altezza fissata, garantendo fino a 20 ricambi orari, e preservare una zona "libera" al di sotto dei fumi prodotti dalla combustione che permette l'esodo delle persone e l'intervento dei soccorsi.

Tuttavia, la Commissione Tecnica Protezione Attiva contro gli incendi (GL 09 "Sistemi per il controllo di fumo e calore"), ha fatto recentemente notare che la Parte 1 e 2 della UNI 9494 non è applicabile alle molteplici tipologie di autorimesse (sia pubbliche che private) che presentano altezze minime inferiori al limite di 3 m imposto dalla norma. È dunque necessaria una nuova norma tecnica ed è stato presentato il progetto UNI1602159 "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Sistemi di ventilazione forzata orizzontale per autorimesse al chiuso" che fornisce i requisiti minimi per la progettazione, realizzazione e controllo iniziale per sistemi forzati di controllo di fumo e calore, la cui azione prevede la ventilazione orizzontale per autorimesse al chiuso, con e senza impianti sprinkler, su uno o più livelli, per autovetture e veicoli commerciali leggeri (max 3,5 t).

Tale progetto normativo riguarderà esclusivamente le autorimesse di tipo tradizionale, cioè quelle che prevedono il parcheggio dei mezzi in affiancamento, dotate di strade e corsie di accesso comuni che veicolano gli automobilisti sia in entrata che in uscita; sono dunque escluse le autorimesse di tipologia

differente e quelle con parcheggi automatici meccanizzati. La finalità della norma è sempre la stessa: garantire l'espulsione dei fumi da incendio e del calore in eccesso per consentire il deflusso delle persone e l'intervento delle squadre di soccorso.

Tale progetto è in inchiesta pubblica preliminare ed è sottoposto al giudizio e alle osservazioni degli esperti fino al 6 settembre prossimo sul sito internet dell'Ente Italiano di Normazione www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2450, compilando il format ed eventualmente dichiarando il proprio interesse a partecipare ai lavori di normazione sui documenti in inchiesta.

(Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 5 settembre 2016)

■ **Progettazione sismica delle strutture, pubblicate le sei parti dell'Eurocodice 8**

La commissione tecnica Ingegneria strutturale ha pubblicato le sei parti dell'Eurocodice 8, relative ad aspetti generali e specifici della progettazione delle strutture per la resistenza sismica, dalle regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici, ponti, silos, serbatoi e condotte, fondazioni e strutture di contenimento, torri, pali e camini, fino alla valutazione e adeguamento degli edifici.

La parte 1 (UNI EN 1998-1:2013 "Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici") stabilisce i requisiti fondamentali di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica e fornisce le regole per la rappresentazione delle azioni sismiche e per la loro combinazione con altre azioni, con l'obiettivo di assicurare che in caso di terremoto le vite umane siano protette, i danni siano limitati, e le principali strutture di protezione civile rimangano in esercizio.

La parte 2 (UNI EN 1998-2:2011 "Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 2: Ponti") stabilisce i criteri di progettazione strutturale dei ponti in zona sismica, in aggiunta alle regole generali di progettazione di edifici e di opere di ingegneria civile in zona sismica stabilite nella UNI EN 1998-1 e alle regole pertinenti per le diverse tipologie di strutture stabilite negli specifici Eurocodici.

La parte 3 (UNI EN 1998-3:2005 "Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici") tratta gli aspetti relativi alla riparazione e al rafforzamento degli edifici e dei monumenti (per quanto applicabili agli stessi) considerando i materiali usualmente impiegati per realizzare le strutture (calcestruzzo, acciaio, muratura, legno), con l'obiettivo di fornire criteri per la valutazione del comportamento sismico di singole strutture esistenti, descrivere l'approccio da seguire per scegliere gli interventi correttivi necessari, nonché dare criteri per il progetto di interventi di riparazione/consolidamento (ideazione, analisi strutturale includendo le misure intervento, dimensionamento finale degli elementi strutturali e loro collegamento a quelli esistenti).

La parte 4 (UNI EN 1998-4:2006 "Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 4: Silos, serbatoi e condotte") fornisce i principi e i criteri applicativi per la progettazione strutturale antisismica delle installazioni composte da sistemi di tubazioni interrate e soprasuolo e da serbatoi di diverso tipo e utilizzo, nonché di elementi indipendenti, quali per esempio acquedotti o

gruppi di silos, contenenti materiale granulare. La norma include criteri aggiuntivi e regole richieste per la progettazione antisismica di tali strutture senza limitazioni dovute alle loro dimensioni, alla tipologia di struttura e ad altre caratteristiche funzionali. Per alcune tipologie di serbatoi e silos, la norma fornisce anche dettagliati metodi di valutazione e regole di verifica.

La parte 5 (UNI EN 1998-5:2005 “Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”) definisce i requisiti, i criteri e le regole per la progettazione di differenti sistemi di fondazione, per la progettazione di strutture di contenimento in terra e per l'interazione suolo-struttura quando sottoposti ad azioni sismiche.

La parte 6 (UNI EN 1998-6:2005 “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 6: Torri, pali e camini”), infine, stabilisce i requisiti, i criteri e le regole per la progettazione della resistenza sismica delle strutture alte e snelle quali torri, pali, camini e fornisce anche i requisiti per elementi non strutturali quali antenne, materiali di rivestimento di camini e altre attrezzature. La norma non si applica alle torri di raffreddamento, alle strutture marine e alle torri di sostegno dei serbatoi.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 5 settembre 2016)



Sicurezza sul lavoro

- **In vigore dal 6 agosto 2016 le nuove disposizioni in materia di consultazione del personale sui piani di emergenza interni (PEI) in attività a rischio d'incidenti rilevanti**

Con il Decreto dei Ministeri dell'Ambiente, dell'Interno e della Salute 6 giugno 2016, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2016, n. 170) si aggiunge un nuovo tassello fondamentale alla delicata disciplina sulle attività comportanti il pericolo d'incidenti rilevanti riformata recentemente dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. "Seveso ter") in vigore dal 25 luglio 2016.

Questo nuovo provvedimento regola, infatti, le forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, secondo quanto previsto dall'art. 20, c.5, del D.Lgs. n. 105/2015. Rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, il D.Lgs. n.105/2015 ha previsto un regime speciale, che riprende quello previgente introdotto la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dal D.P.R. n. 175/1988 e successivamente rimodellato dal D.Lgs. n. 334/1999, indirizzato a quelle imprese che utilizzano sostanze pericolose in quantità tali da rappresentare un elevato rischio sia per la sicurezza dei lavoratori che per la popolazione e l'ambiente.

Campo di applicazione e piani di emergenza interni (PEI)

Le disposizioni del Decreto n. 138/2016, in vigore dal prossimo 6 agosto, si applicano quindi a tali soggetti e più precisamente agli stabilimenti di soglia superiore, ossia quelli in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 (art. 3, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 105/2015).

Si tratta, pertanto, delle attività a maggior rischio per le quali il soggetto gestore ha l'obbligo di elaborare e aggiornare il predetto PEI che ha lo scopo di consentire il controllo e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni, oltre che di mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, nonché d'informare adeguatamente i lavoratori, i servizi o le autorità locali competenti, e prevedere le misure di ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante (art. 20, co. 2).

La nozione di "personale"

Il PEI ha, quindi, una valenza gestionale di prevenzione e protezione di fondamentale importanza e per tale motivo, anche per evitare i dannosi esercizi di mera elaborazione formale dei piani di emergenza sempre molto in voga, il già citato art. 20, cc. 3 e 5, del D.Lgs. n. 105/2015, ha previsto anche un obbligo accessorio per il gestore dello stabilimento che è, appunto, quello della consultazione del personale che potrà così fornire proprie indicazioni in merito.

In ordine alla nozione di "personale che lavora nello stabilimento", rilevante ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, l'art. 2, co.1, del Decreto n. 138/2016, stabilisce che «si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento»; come si può osservare si tratta di una definizione che appare quasi simmetrica a quella che si rileva nell'art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.

L'articolo 2, comma 2, del Decreto n. 138/2016, equipara inoltre a tali lavoratori anche «il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro»; la portata di quest'ultima disposizione non risulta, invero, del tutto chiara in quanto l'articolo 20, D.Lgs. n. 105/2015, sia al comma 1 che al comma 5 fa riferimento anche al «personale di imprese subappaltatrici a lungo termine», e inoltre ingloba anche il lavoro autonomo non coordinato (art. 2222 c.c.).

L'obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Le criticità di tale definizione emergono, comunque, in modo ancora più netto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del citato Decreto n. 138/2016, che sostituendo l'allegato "F" del D.Lgs. n. 105/2015, non prevede la consultazione diretta del personale che lavora nello stabilimento, bensì quella dei loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il profilo problematico che ne discende è che per i lavoratori autonomi non è previsto il RLS e sul piano operativo potrebbe essere difficoltoso anche interagire con gli RLS delle imprese presenti nello stabilimento in base a contratti d'appalto e di subappalto.

Sul piano procedurale è fatto obbligo al gestore, comunque, di mettere a disposizione dei RLS almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione una serie d'informazioni riguardanti gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno (PEI), i contenuti di tale piano mediante una bozza e le azioni formative comprese quelle riguardanti il personale delle imprese subappaltatrici; si osservi che l'obbligo di consultazione è previsto non solo per prima versione

del PEI ma anche per i successivi aggiornamenti, attraverso la predetta riunione per la quale andrà redatto un apposito verbale «...che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105».

Ufficiale 22 luglio 2016, n. 170) si aggiunge un nuovo tassello fondamentale alla delicata disciplina sulle attività comportanti il pericolo d'incidenti rilevanti riformata recentemente dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. "Seveso ter") in vigore dal 25 luglio 2016.

Questo nuovo provvedimento regola, infatti, le forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, secondo quanto previsto dall'art. 20, c.5, del D.Lgs. n. 105/2015. Rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, il D.Lgs. n.105/2015 ha previsto un regime speciale, che riprende quello previgente introdotto la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dal D.P.R. n. 175/1988 e successivamente rimodellato dal D.Lgs. n. 334/1999, indirizzato a quelle imprese che utilizzano sostanze pericolose in quantità tali da rappresentare un elevato rischio sia per la sicurezza dei lavoratori che per la popolazione e l'ambiente.

Campo di applicazione e piani di emergenza interni (PEI)

Le disposizioni del Decreto n. 138/2016, in vigore dal prossimo 6 agosto, si applicano quindi a tali soggetti e più precisamente agli stabilimenti di soglia superiore, ossia quelli in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 (art. 3, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 105/2015).

Si tratta, pertanto, delle attività a maggior rischio per le quali il soggetto gestore ha l'obbligo di elaborare e aggiornare il predetto PEI che ha lo scopo di consentire il controllo e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni, oltre che di mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, nonché d'informare adeguatamente i lavoratori, i servizi o le autorità locali competenti, e prevedere le misure di ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante (art. 20, co. 2).

La nozione di "personale"

Il PEI ha, quindi, una valenza gestionale di prevenzione e protezione di fondamentale importanza e per tale motivo, anche per evitare i dannosi esercizi di mera elaborazione formale dei piani di emergenza sempre molto in voga, il già citato art. 20, cc. 3 e 5, del D.Lgs. n. 105/2015, ha previsto anche un obbligo accessorio per il gestore dello stabilimento che è, appunto, quello della consultazione del personale che potrà così fornire proprie indicazioni in merito.

In ordine alla nozione di "personale che lavora nello stabilimento", rilevante ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, l'art. 2, co.1, del Decreto n. 138/2016, stabilisce che «si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento»; come si può osservare si tratta di una definizione che appare quasi simmetrica a quella che si rileva nell'art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.

L'articolo 2, comma 2, del Decreto n. 138/2016, equipara inoltre a tali lavoratori anche «il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro»; la portata di quest'ultima disposizione non risulta, invero, del tutto chiara in quanto l'articolo 20, D.Lgs. n. 105/2015, sia al comma 1 che al comma 5 fa riferimento anche al «personale di imprese subappaltatrici a lungo termine», e inoltre ingloba anche il lavoro autonomo non coordinato (art. 2222 c.c.).

L'obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Le criticità di tale definizione emergono, comunque, in modo ancora più netto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del citato Decreto n. 138/2016, che sostituendo l'allegato "F" del D.Lgs. n. 105/2015, non prevede la consultazione diretta del personale che lavora nello stabilimento, bensì quella dei loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il profilo problematico che ne discende è che per i lavoratori autonomi non è previsto il RLS e sul piano operativo potrebbe essere difficoltoso anche interagire con gli RLS delle imprese presenti nello stabilimento in base a contratti d'appalto e di subappalto.

Sul piano procedurale è fatto obbligo al gestore, comunque, di mettere a disposizione dei RLS almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione una serie d'informazioni riguardanti gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno (PEI), i contenuti di tale piano mediante una bozza e le azioni formative comprese quelle riguardanti il personale delle imprese subappaltatrici; si osservi che l'obbligo di consultazione è previsto non solo per prima versione del PEI ma anche per i successivi aggiornamenti, attraverso la predetta riunione per la quale andrà redatto un apposito verbale «...che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105».

Occorre, infine, anche rilevare che l'inosservanza dell'obbligo di consultazione degli RLS comporta l'applicazione nei confronti del gestore della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila (articolo 28, comma 6, D.Lgs. n. 105/2015).

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, Numero 34 - 2 settembre 2016)

■ **Campi magnetici: al via le nuove prescrizioni di sicurezza**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/35/UE modificando il Testo Unico della Sicurezza.

Nel dettaglio le modifiche apportate riguardano:

- l'art. 206 (Campo di applicazione): le nuove misure si applicano ai lavoratori esposti ai campi magnetici da 0Hz a 300 GHz; inoltre i Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nelle nuove disposizioni

riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici;

- l'art. 207 (Definizioni), in cui vengono riportate le definizioni di campi magnetici, effetti biofisici, termici, diretti e indiretti, dei valori di esposizione e di azione;
- l'art. 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione): definisce le grandezze e le misurazione dei valori con riferimento al nuovo allegato XXXVI;
- l'art. 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione): prevede le misurazioni e le procedure che il datore di lavoro deve svolgere nella valutazione dei rischi;
- l'art. 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi): detta le operazioni e le misure da attuare per ridurre i rischi nel caso in cui i valori di azione siano superati;
- l'inserimento dell'art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), in cui è previsto l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui rischi derivanti dai campi magnetici;
- l'art. 211 (Sorveglianza sanitaria): prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria e le relative modalità di svolgimento, tenendo presente che i controlli e la sorveglianza devono essere effettuate a spese del datore di lavoro e in orario scelto dal lavoratore;
- l'art. 212 (Deroghe): enuncia le deroghe alle disposizione appena varate;
- l'intero allegato XXXVI, che costituisce la più importante novità in quanto riporta tutte le misurazioni, le caratteristiche tecniche e le grandezze a cui bisogna far riferimento per attuare le disposizione previste dagli articoli modificati.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 1 settembre 2016)

■ **Formazione: al via la mini riforma dell'accordo stato - regioni**

Dopo una lunghissima attesa e un iter alquanto tormentato è giunto finalmente ai nastri di partenza l'Accordo Stato - Regioni 7 luglio 2016, n. 128/CSR (in Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2016, n. 193) che ridisegna la disciplina regolamentare sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro delle diverse figure della prevenzione; come ormai di pessima abitudine di questi ultimi tempi, però, anche questo nuovo provvedimento reca un titolo fuorviante in quanto non corrisponde esattamente al suo effettivo contenuto.

Si consideri, infatti, che nel titolo è riportato "Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni"; ciò lascerebbe intendere che si tratti di un Accordo che interessa la sola formazione di RSPP e ASPP, ma in realtà non è così in quanto scorrendo il testo del provvedimento si rilevano numerose disposizioni che riguardano anche la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei

preposti, dei dirigenti, degli addetti alle emergenze – antincendio e primo soccorso – nonché dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs n. 81/2008 e i coordinatori nei cantieri temporanei e mobili.

Formazione degli RSPP e dei ASPP: nuove regole per i corsi e l'aggiornamento.

Concentrando l'attenzione su alcuni dei punti più significativi di questo nuovo Accordo, in vigore dal 3 settembre 2016, occorre subito rilevare che nell'allegato A sono stati rivisitati i contenuti minimi dei percorsi formativi per gli RSPP e gli ASPP, ossia del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (articoli 31 e ss. del Dlgs n. 81/2008), con la conseguente abrogazione dei precedenti Accordi Stato - Regioni del 26 gennaio 2006 e dell'8 ottobre 2006.

Per non stravolgere il percorso formativo già collaudato ormai da circa un decennio nell'Accordo del 7 luglio 2016 è stato previsto il mantenimento dei tre moduli canonici, ossia A (normativo), B (tecnico prevenzionale) e C (capacità gestionali), con l'estensione ai docenti di tali corsi dell'obbligo del possesso dei requisiti prescritti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.

L'elemento innovativo è che, a differenza di quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006, l'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo "B" ora è strutturata prevedendo un percorso comune a tutti i settori produttivi della durata minima di 48 ore, con il vincolo però di dover frequentare dei sub moduli di specializzazione per operare in settori particolari. Si tratta dei sub moduli SP1 Agricoltura - Pesca (12 ore), SP2 Cave - Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità residenziale (12 ore) e SP4 Chimico - Petrolchimico (16 ore).

Resta fermo, poi, l'obbligo dell'aggiornamento della formazione ma le ore minime complessive previste nell'arco temporale di un quinquennio sono ora di 20 ore per gli ASPP e di 40 per gli RSPP (precedentemente la soglia era di 60 ore), indipendentemente dal settore in cui gli stessi operino o intendano operare; si osservi che nell'Accordo, inoltre, è indicata come via preferenziale che tali ore siano spalmate nei cinque anni, evitando pertanto la classica corsa dell'ultimo momento alla ricerca dei crediti.

Lavoratori, preposti e dirigenti: più spazio all'e-learning ma con nuove incognite.

Per quanto, invece, riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l'elemento che spicca maggiormente è l'orientamento assunto dalla Conferenza Stato - Regioni circa la possibilità di ricorrere alla tanto discussa e-learning; il nuovo Accordo del 7 luglio 2016, infatti, se da un lato ha mantenuto in piedi il modello formativo tracciato con l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, dall'altro ha sostituito integralmente proprio l'allegato I relativo ai requisiti obbligatori per erogare la formazione in modalità in e-learning, definendo un regime che appare ben più severo rispetto a quello previgente in quanto sono stati introdotti vincoli più stringenti e non sempre chiari sul piano interpretativo.

Al tempo stesso, però, è stata introdotta una nuova disposizione - la quale certamente alimenterà molte polemiche tra i fautori dell'e-learning e coloro che, invece, sono contrari - che consente il ricorso a tale modalità non solo come accadeva precedentemente per la sola formazione generale (almeno 4 ore) ma anche per quella specifica per le aziende inserite nel rischio basso (almeno 4 ore), così come riportato nella tabella di cui all'allegato II del già citato Accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto

delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata. Tale "agevolazione" è prevista anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del par. 4 "Condizioni particolari" dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 29 agosto 2016)

Approfondimenti

Antincendio

La valutazione del livello di pericolosità delle reti idranti

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 28 luglio 2016)

Nell'applicazione delle norme UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio), la valutazione del livello di pericolosità è l'azione fondamentale per il dimensionamento.

Per le aree da proteggere, nella APPENDICE B la norma individua tre differenti livelli di pericolosità in base al loro contenuto ed alla probabilità di sviluppo di un incendio; per ciascun livello sono indicate le portate, le pressioni, le contemporaneità e le durate di erogazione minima delle reti di idranti antincendio considerate adeguate:

Livello di pericolosità 1

Aree nelle quali la quantità e/o la combustibilità dei materiali presenti sono basse e che presentano comunque basso pericolo di incendio. In termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.

Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione di materiali prevalentemente incombustibili ed alcune delle attività di tipo residenziale, di ufficio, ecc., a basso carico d'incendio.

Le aree di livello 1 possono essere assimilate a quelle definite di classe LH ed OH 1 dalla UNI EN 12845 cui si può fare riferimento per ulteriori indicazioni.

Livello di pericolosità 2

Aree nelle quali c'è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato pericolo di incendio come probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.

Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione in genere che non presentano accumuli particolari di merci combustibili e nelle quali sia trascurabile la presenza di sostanze infiammabili.

Le aree di livello 2 possono essere assimilate a quelle definite di classe OH 2, 3 e 4 dalla UNI EN 12845 cui si può fare riferimento per ulteriori indicazioni.

Livello di pericolosità 3

Sono le aree nelle quali c'è una notevole presenza di materiali combustibili e che presentano un alto pericolo di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.

Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzinaggio intensivo come definito dalla UNI EN 12845, le aree dove sono presenti materie plastiche espanse, liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto pericolo d'incendio quali cascami, prodotti vernicianti, prodotti elastomerici, ecc.

Le aree di livello 3 possono essere assimilate a quelle definite di classe HHP e/o HHS dalla UNI EN 12845 cui si può fare riferimento per ulteriori indicazioni.

Per individuare il livello di pericolosità adeguato, il progettista valuta secondo esperienza le condizioni oggettive dell'attività interessata, e prende in considerazione diversi fattori:

- Le caratteristiche chimico fisiche dei materiali (combustibili, infiammabili ecc.)
- La quantità dei materiali ed il carico di incendio
- Le modalità di lavorazione e/o stoccaggio
- La probabilità di innesco (lavorazioni pericolose, presenza lavorazioni a caldo ...)
- La velocità di propagazione delle fiamme in caso di innesco
- La possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza

In tal senso sono possibili diversi approcci:

- Applicazione della norma verticale
- Valutazione mediante corrispondenza con aree classificate nelle normative UNI EN 12845
- Valutazione della velocità di crescita dell'incendio

Attività per cui viene applicata la norma verticale

Il livello di pericolosità è determinato dal d.m. 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), come da tabella seguente:

Valutazione mediante corrispondenza con aree classificate nelle normative UNI EN 12845

Il livello di pericolosità viene determinato per confronto con la classificazione prevista nell'allegato A della norma UNI EN 12845 (Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione), indicata nei seguenti prospetti:

Tabella 1

RETI DI RICHIAMO					
Attività	Disposizione vigente	Classificazione secondo disposizione vigente	Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779	Protezione esterna SY/NCI art. 94	Caratteristiche minime dell'armatura di rete richiesta, secondo la norma UNI 12845
Scuole	DM 26.8.1992	Tipo 1/2/3	1	No	Singola
		Tipo 4/5	2	SI (solo per tipo 5)	Singola superiore
Edifici civili solitamente	DM 16.5.1987 n. 248	Tipo: b, c	1	No	Singola
		Tipo: d, e	2	SI	Singola superiore
Autostazione	DM 1.2.1986	Parchi lente e 1° interrato (con capacità >50 veicoli)	2 (con capacità ≤ 2500 mq)	No	Singola
			2 (con capacità > 2500 mq e < 5000 mq)	SI	Singola
			3 (con capacità > 5000 mq)	SI	Singola superiore
		Oltre 1° interrato (con capacità >50 veicoli)	2 (con capacità ≤ 2000 mq)	No	Singola
			3 (con capacità > 2000 mq)	SI	Singola superiore
			Terracce	1	No
Strutture sanitarie	DM 18.9.2002	Da 25 a 100 posti letto	2	SI/II	Singola
		Oltre 100 e fino a 300 posti letto	2	SI/II	Singola superiore
		Oltre 300 posti letto	3	SI	Singola superiore
Uffici	DM 22.2.2006	Tipo 2 (da 101 a 300 presenze)	1	No	Singola
		Tipo 3 (da 301 a 500 presenze)	2	No	Singola
		Tipo 4 e 5 (oltre 500 e fino a 1000 presenze) (oltre 1000 presenze)	3	SI (solo per tipo 5)	Singola superiore
Locali di pubblico spettacolo	DM 19.2.1996	Teatri e cinema-teatri, teatri tenda e strutture simili, installati in modo permanente, con capienza ≤ 150 persone.	1	No	Singola
			1	SI (per Teatri a cubo-scenari, teatri tenda e strutture simili, installati in modo permanente, con capienza > 150 persone)	Singola
		Cinescopi, auditori e sale convegno, locali di trattamento, discoteca e simili con capienza > 300 pers. e ≤ 600 pers.	2 (per locali con superficie ≤ 5000 mq)	SI (per Teatri a cubo-scenari, teatri tenda e strutture simili, installati in modo permanente, con capienza > 1500 persone)	Singola superiore
			2 (per locali con superficie > 5000 mq e ≤ 10000 mq)	SI (per Cinescopi, auditori e sale convegno, locali di trattamento, discoteche e simili con capienza > 2000 persone)	Singola superiore (per teatri superiori e 2000 posti e per i restanti locali di superficie > 10.000 mq.)
		Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggiatori	No	No SI (per i parchi divertimento)	Singola
Teatri tenda e strutture simili installati in modo permanente	---	No (previsione solo l'installazione di un idrotetto con attacco DM 20)	---		
Impianti sportivi	DM 18.5.1996	Al chiuso > 100 e < 1000 spettatori	1	No	Singola
		Al chiuso > 1000 spettatori e ≤ 4000	2	No	Singola
		Al chiuso > 4000 spettatori	2	SI	Singola superiore
		Al aperto > 3000 spettatori ≤ 10000	2	No	Singola
		Al aperto > 10000 spettatori	2	SI	Singola superiore
Attività ricettive	DM 9.4.1994	Capacità > 25 e ≤ 100 posti letto	1	No	Singola
		Capacità > 100 e ≤ 500 posti letto	2	No	Singola
		Capacità > 500 posti letto o almeno oltre 32 m	2	SI	Doppia

NOTE:

- [1] La protezione esterna può essere omessa, con particolare, secondo le indicazioni del succitato paragrafo 4.2., par. 2.
- [2] Necessarie in presenza di difficoltà di accesso ai muri del Vignoli Pirelli.
- [3] Per le obbligazioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
- [4] Laddove sia richiesto la protezione esterne o sostitutiva, in relazione all'applicazione dell'attività, eccezionali impedimenti alla sua realizzazione in conformità alla norma UNI 10779, si potrà ottenere la realizzazione della stessa protezione, prevedendo la predisposizione di reti di succedanea paragrafo 4.2, comma 2, lettere a.

Valutazione mediante corrispondenza con aree classificate nelle normative UNI EN 12845

Il livello di pericolosità viene determinato per confronto con la classificazione prevista nell'allegato A della norma UNI EN 12845 (Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione), indicata nei seguenti prospetti:

ATTIVITÀ A PERICOLO BASSO (LH)

- Scuole e altre istituzioni educative (alcune aree)
- Uffici (alcune aree)
- Prigioni

ATTIVITÀ A PERICOLO ORDINARIO (OH)

SETTORE	Gruppo di Pericolo Ordinario			
	OH1	OH2	OH3	OH4
Vetro e ceramica			Industrie del vetro	
Chimica	Cementifici	Industrie per la produzione di pellicole fotografiche	Tintorie Industrie per sapone Impianti verniciatura con vernici a base acquosa	
Ingegneria	Industrie per la produzione di laminati metallici	Industrie meccaniche	Industrie elettroniche Industrie per apparecchiature audiovisive Industrie per la produzione di macchine per il lavaggio Officine per auto	
Cibi e bevande		Panetterie Biscottifici Industrie per birra Industrie per cioccolato Industrie per dolci Mattatoi e industrie per la lavorazione della carne Industria del latte	Industrie per la produzione di mangime Mulini per grano Industrie per la produzione di verdure e minestre disidratate Zuccherifici	Distillerie di alcol
Varie	Ospedali Alberghi Biblioteche (esclusi depositi)	Laboratori (di fisica) Lavanderie Autorimesse	Studi audiovisivi di registrazione/trasmisione (piccoli) Stazioni ferroviarie	Cinema e teatri Sale concerti Studi cinematografici e

	di libri) Ristoranti Scuole Uffici	Musei	Sala macchine (tecnica) Aziende agricole	televisivi Industrie del tabacco
Carta			Legatorie Industrie del cartone	Processi di riciclo carta
Negozi e uffici	Uffici di elaborazione dati (stanze computer, tranne locali di archivio nastri) Uffici		Grandi magazzini Centri commerciali	Sale di esposizione Padiglioni fieristici
Tessile e abbigliamento		Industrie prodotti in cuoio	Fabbriche di tappeti (esclusi quelli in gomma e plastica espansa) Industrie tessili e dell'abbigliamento Calzaturifici (escluse produzioni in gomma e plastica) Calzifici, Maglifici, Linifici Industrie per materassi (esclusi quelli in plastica espansa) Industria per il confezionamento Tessiture Tessiture di lana e lana pettinata	Tessiture di cotone Impianti di preparazione di lino Impianti di preparazione di canapa
Legname e legno			Industrie per la lavorazione del legno Mobilifici (esclusa la plastica espansa) Esposizioni di mobili Industrie di tappezzeria (escluse le plastiche espanse)	Segherie Industrie del legno compensato
Nota - Dove, in attività a pericolo OH1 o OH2 vi sono aree di verniciatura o aree di pericolo elevato simile, esse dovrebbero essere trattate come pericolo OH3.				

ATTIVITA CON PROCESSI A PERICOLO ALTO (HPP)

HHP1	HHP2	HHP3	HHP4
Produzione di tessuto per pavimenti e linoleum	Produzione di accendini	Produzione di nitrocellulosa	Produzione fuochi d'artificio
Produzione di resine, nerofumo trementina Produzione dei sostituti della gomma Produzione di lana di legno Produzione di fiammiferi Impianti di verniciatura con vernici con solvente Industrie per refrigeratori Stamperie Industrie per la produzione di cavi in PP/PE/PS o con caratteristiche di combustibilità simili, diverso da OH3 Stampaggio ad iniezione (plastica) in PP/PE/PS o con caratteristiche di combustibilità simili, diverso da OH3 Industrie della plastica e beni in plastica (escluse le plastiche espanse) in PP/PE/PS o con caratteristiche di combustibilità simili, diverso da OH3 Industrie di prodotti in gomma, industrie per fibre sintetiche (escluso materiale acrilico) Fabbriche di corde Fabbriche di tappeti inclusi quelli di plastica non-espansa Calzaturifici incluse produzioni in gomma e plastica	Distillazione di catrame Rimesse per autobus, autocarri senza merce e carrozze ferroviarie Industrie della cera per candele e paraffina Fabbriche di tappeti inclusi quelli in gomma e plastica espansa Segherie Produzione pannelli truciolato Produzione vernici, colori e lacche	Pneumatici in gomma per autovetture e mezzi industriali Produzione di materiali di fattore M3 (vedere prospetto B.1), plastiche espanse, gomme espanse e prodotti in gomma espansa (escluso M4, vedere prospetto B.1)	

Valutazione della velocità di crescita dell'incendio

Si valuta la velocità di crescita dell'incendio come previsto nel capitolo G.3 (Determinazione dei profili di rischio) del d.m. 3 agosto 2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi ex art. 15 del D.Lgs. 139/06), come da tabella seguente:

$\delta\alpha$	Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio $t\alpha$ [s]	Esempi
1	600 lenta	Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili
2	300 media	Scatole di cartone impilate; pallets di legno; libri ordinati su scaffale; mobili in legno; automobili; materiali classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1)
3	150 Rapida	Materiali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; apparecchiature elettroniche; materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco
4	75 ultra rapida	Liquidi infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi, schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco

Antincendio

La prevenzione incendi negli alberghi

(Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 8 settembre 2016)

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2016 è stata pubblicata la nuova Regola tecnica per le attività ricettive turistico-alberghiere. La norma è riportata in allegato al d.m. 9 agosto 2016 ed entrerà in vigore il 23 settembre 2016.

Si tratta della seconda norma tecnica verticale, successiva a quella riguardante gli uffici, derivata dalle nuove linee guida e metodologie di prevenzione incendi (RTO) introdotte con il d.m. 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139), a cui si aggiunge con il capitolo V.5 - Attività ricettive turistico-alberghiere.

È una normativa molto attesa, snella ed equilibrata. Prevede una graduazione degli adeguamenti in relazione alla capienza, alle caratteristiche edilizie e servizi erogati. Di fatto supera la normativa esistente che si era appesantita nel tempo con numerosi varianti e modifiche.

Le nuove norme si applicano in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al d.m. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere e ss.mm.ii).

Allo stato, per le attività turistico-alberghiere esistenti è possibile completare l'adeguamento anche utilizzando la nuova norma, entro il 31 Dicembre 2016. La regola tecnica, che viene di seguito descritta, è strutturata in forma essenziale e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del d.m. 3 agosto 2015:

Capitolo V.5 - Attività ricettive turistico-alberghiere

V 4.1 Scopo e Campo applicazione

La norma si applica alle attività ricettive turistico-alberghiere, con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agroturistici, ostelli per la gioventù, bed&breakfast, dormitori, case per ferie.

V 4.2 - Classificazione

Le attività sono classificate:

§ In relazione al numero dei posti letto come segue:

Classificazione dell'attività	Persone presenti
PA	$25 < p < 50$
PB	$50 < p < 100$
PC	$100 < p < 500$
PD	$500 < p < 1000$
PE	$p > 1000$

§ In relazione alla massima quota dei piani come segue:

Classificazione dell'attività	Persone presenti
HA	$h < 12 \text{ m}$
HB	$12 \text{ m} < h < 24 \text{ m}$
HC	$24 \text{ m} < h < 32 \text{ m}$
HD	$32 \text{ m} < h < 54 \text{ m}$
HE	$h > 54 \text{ m}$

§ In relazione alla classificazione delle aree dell'attività come segue:

33

Classificazione	Tipologia di locali
TA	Spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio (spazi ad uso del personale)
TB	Spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio
TC	Spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata.
TM	Depositi o archivi di superficie lorda superiore a 25 m ² e carico di incendio specifico $q > 600 \text{ Mj/m}^2$
TO	Locali con affollamento > 100 persone (es. sale riunione, conferenza, ristorazione)
TK	Locali con carico di incendio specifico $q > 1200 \text{ Mj/m}^2$
TT	Locali in cui sono presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CED, stamperie, sale server, cabine elettriche ecc.)
TZ	Altri spazi

Sono considerate aree a rischio specifico previste in cap. V.1 almeno le seguenti: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali cottura, che utilizzano apparecchiature che utilizzano fiamme libere.

V.5.3 - Profili di rischio

I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia descritta nel capitolo G.3.

V.5.4 - Strategia antincendio

La strategia antincendio prevede:

- l'applicazione di tutte le misure antincendio della Regola tecnica Orizzontale (RTO), attribuendo i livelli di prestazione secondo criteri in esse definiti e le indicazioni complementari o sostitutive previste dalla presente regola tecnica;
- devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 e, dove pertinente, V.3;

- per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti purché compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero dei posti letto della singola opera da costruzione;

Per le attività aventi in una singola opera da costruzione, fino a 25 posti letto, devono essere applicate le norme di cui al paragrafo V5.6

V.5.4.1 - Reazione al fuoco

All'interno delle aree TC (spazi di riposo) mobili imbottiti e tendaggi devono appartenere al gruppo GM2 di reazione al fuoco.

Ad esclusione delle aree TC (spazi di riposo), il limite per l'installazione di materiali del gruppo GM4 è levato al 25 % limitatamente per i rivestimenti in legno.

34

V.5.4.2 - Resistenza al fuoco

La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Per fabbricati monopiano (quota +/- 1 m) destinati esclusivamente all'attività di cui trattasi, compartimentati da altre costruzioni e le vie di esodo delle aree TB (Spazi comuni) TC (spazi di riposo) e TO (Locali con affollamento > 100 persone) non attraversino altre aree, viene ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco.

V.5.4.3 - Compartimentazione

Le vari aree dell'attività devono possedere le caratteristiche di compartimentazione previste nel capitolo S.3 previste nella tabella seguente:

Aree dell'attività	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA,TB,TC	Nessun requisito aggiuntivo				
TO,TT,TM	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa (tenuta ai fumi freddi)		Comunicanti con locali a prova di fumo proveniente dall'area TK (locali stireria, lavanderia, e locali cottura almeno di tipo protetto)		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi di rischio				

V.5.4.4 - Esodo

Le camere o appartamenti per ospiti di affollamento fino a 10 persone, sono escluse dai limiti minimi per le larghezze delle vie di esodo (cap. S.4).

V.5.4.5 - Gestione della Sicurezza Antincendio

Le prescrizioni di cui al punto 4 del paragrafo S.5.6.5 (planimetria del sistema di esodo) vanno applicate anche all'interno di alcuna camera e devono essere di tipo multilingua.

V.5.4.6 - Controllo dell'incendio

L'attività deve essere dotata delle misure di controllo dell'incendio previste nel Capitolo S.6, secondo i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Classificazione dell'attività		Classificazione dell'attività				
Posti letto	Aree dell'attività	HA	HB	HC	HD	HE
PA,PB	TA,TB,TC, TM,TO,TT	II	III	III	III	III
PC	TA,TB,TC, TM,TO,TT	III	III	IV	IV	III
PD,PE	TA,TB,TC, TM,TO,TT	III	III	IV	IV	V
Qualsiasi	TK	III (1)	III(1)	IV	IV	IV
Qualsiasi	TZ	Secondo risultanze di analisi del rischio				

(1) Livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o superficie lorda > 50 m²

Livello di prestazione I: Nessun requisito

Livello di prestazione II: Protezione di base (estintori)

Livello di prestazione III: Protezione di base (estintori), Protezione manuale (Impianti idrici)

Livello di prestazione IV: Protezione di base (estintori), Protezione manuale (Impianti idrici) e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività

Livello di prestazione IV: Protezione di base (estintori), Protezione manuale (Impianti idrici) e protezione automatica estesa a tutta l'attività

Ai fini della applicazione della norma UNI 10779, sono adottati i criteri di progettazione minimi come in tabella e deve essere prevista la protezione interna:

Classificazione dell'attività		Livello pericolosità minimo	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione UNI 12845
Posti letto	Quota dei piani			
PA,PB	HB,HC	1	Non richiesta	Singola
PC	HA,HB,HC	2	Non richiesta	Singola
PD,PE	HA,HB,HC	2	Si	Singola Superiore
PA,PB,PC,PD,PE	HD,HE	2	Si	Doppia

V.5.4.7 Rivelazione ed allarme

L'attività deve essere dotata delle misure di rilevazione ed allarme previste nel Capitolo S.7, secondo i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Classificazione dell'attività	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
PA,PB	III	III	III	III	III
PC	III	III	III	IV	IV
PD,PE	IV	IV	IV	IV	IV

Livello di prestazione I: La rivelazione e allarme incendio è demandata agli occupanti

Livello di prestazione II: Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta l'attività

Livello di prestazione III: Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva

Livello di prestazione IV: Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva

V.5.5 Vani degli ascensori

Laddove siano previsti vani scala di tipo protetto p a prova di fumo, i vani degli ascensori a servizio dell'attività, qualora non inseriti all'interno dei predetti vani scala e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.

V.5.6 Opere da costruzione con numero posti letto non superiore a 25

Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Classificazione dell'attività	Livello di prestazione
Reazione al fuoco	I
Resistenza al fuoco	III
Compartimentazione	I
Esodo	I
Gestione della sicurezza antincendio	(3)
Controllo dell'incendio	II
Rilevazione ed allarme	I
Controllo dei fumi e calore	I
Operatività antincendio	II

Per le aree TM, TK, TT, TZ le misure devono integrate da quelle derivanti da un specifica valutazione di rischio.

Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 30 giugno 2016 n. 13465

Sicurezza sul lavoro e obblighi del datore

(Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 1 agosto 2016)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Danno alla salute del lavoratore - Responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Massima sicurezza tecnologicamente disponibile.

L'art. 2087 c.c., come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, onde vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, possedendo una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto: il che equivale a dire non solo che il datore di lavoro è tenuto all'adozione di tutte le misure di prevenzione previste dall'ordinamento positivo, ma altresì che per giudicare della sua diligenza occorre applicare il criterio della massima sicurezza tecnologicamente disponibile, dovendo egli conformare il proprio operato ad un canone che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, e senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto a standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata cerchia di imprenditori.

Nota

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte definisce i presupposti della responsabilità ex art. 2087 c.c., chiarendo quale debba essere la soglia di diligenza richiesta al datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi di sicurezza.

Nella specie, si controverteva della responsabilità di una società nella causazione di un'esplosione seguita da un incendio, a causa dei quali erano deceduti cinque dipendenti ed altri otto erano rimasti gravemente feriti.

La Corte d'appello aveva riconosciuto la responsabilità della datrice di lavoro, argomentando che, "pur non potendosi ricostruire con ragionevole certezza la causa dell'innescò che aveva portato all'esplosione delle polveri e al successivo incendio", nondimeno poteva "rimproverarsi all'azienda di non aver adottato tutte le misure idonee a ridurre le conseguenze dell'esplosione, le quali, benché all'epoca dei fatti non ancora imposte con norma di legge, erano tuttavia conosciute per essere state pubblicate dall'International Standard Organization (ISO) e fatte oggetto di raccomandazione da fonti tedesche e statunitensi".

Il datore proponeva ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 2087 c.c., argomentando, tra il resto, che la verifica del danno non poteva essere di per sé sufficiente a far

scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, presupponendo detta prova la dimostrazione del nesso di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza e il danno medesimo, non potendo la rimproverabilità di tale omissione estendersi ad ogni ipotetica misura di prevenzione, venendo altrimenti a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non prevista dall'art. 2087 c.c.

La Suprema Corte respinge il ricorso, osservando, anzitutto, che l'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore anche l'adozione di misure di sicurezza innominate, ossia di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino comunque riferimento in fonti analoghe, avendo, sul punto, i Giudici del merito accertato che l'effettuazione delle prove sperimentali di cui alla norma ISO 6184/1 avrebbe consentito di dimensionare le aperture di sfogo dei silos in cui ebbe a verificarsi il sinistro, in modo che, in caso di esplosione, si sviluppasse una pressione di esplosione ridotta e dalle conseguenze più limitate.

Ciò tenuto anche conto - motivano i Giudici di legittimità - che l'art. 2087 c.c., come tutte le clausole generali, ha una funzione di "adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, onde vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, possedendo una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto": sicché, non solo l'impresa è tenuta all'adozione di tutte le misure di prevenzione previste dall'ordinamento positivo, ma altresì che "per giudicare della sua diligenza occorre applicare il criterio della massima sicurezza tecnologicamente disponibile", dovendo conformare il proprio operato ad un canone che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, e senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto a standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata cerchia di imprenditori.

Orbene, la Cassazione, facendo applicazione dei suddetti principî, conclude per la responsabilità del datore, rimarcando che, per quanto sia vero, in linea generale, che il nesso di causalità tra l'omissione della misura di sicurezza e l'evento dannoso deve escludersi quando, in relazione alle concrete circostanze del caso, lo scopo cautelare della norma non aveva alcuna possibilità di essere attuato (c.d. "irrilevanza del comportamento alternativo lecito"), non è meno vero che, nella fattispecie concreta, la Corte del merito ha accertato che, se l'esplosione fosse rimasta confinata per effetto di un adeguato dimensionamento delle aperture di sfogo, gli eventi indennizzati non si sarebbero verificati. Conclusione tanto più corretta, a parere della Suprema Corte, atteso che il nesso di causalità va costruito in relazione all'evento concretamente realizzatosi, nel senso che il nesso sussiste quando l'evento costituisce concretizzazione del rischio astrattamente creato con la violazione della regola di diligenza.

Rassegna normativa

(G.U. 10 settembre 2016, n. 212)

Ambiente

40

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 luglio 2016

Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

(G.U. 16 luglio 2016, n. 165)

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

(G.U. 18 luglio 2016, n. 166)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 maggio 2016, n. 134

Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento.

(G.U. 20 luglio 2016, n. 168)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 luglio 2016

Istituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.

(G.U. 21 luglio 2016, n. 169)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 giugno 2016, n. 140

Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

(G.U. 23 luglio 2016, n. 171)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 luglio 2016, n. 148

Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

(G.U. 2 agosto 2016, n. 179)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia e di Taranto.

(G.U. 8 agosto 2016, n. 184)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia.

(G.U. 8 agosto 2016, n. 184)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 13 luglio 2016.

(G.U. 11 agosto 2016, n. 187)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 luglio 2016

Nomina del presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.

(G.U. 12 agosto 2016, n. 188)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 luglio 2016

Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(G.U. 12 agosto 2016, n. 188)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 luglio 2016

Approvazione dello schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

(G.U. 16 agosto 2016, n. 190)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

(G.U. 16 agosto 2016, n. 190)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di

sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

(G.U. 16 agosto 2016, n. 190)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 giugno 2016

Ripartizione relativa all'annualità 2015 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

(G.U. 18 agosto 2016, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2016

Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

(G.U. 19 agosto 2016, n. 193)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catania, Enna e Messina.

(G.U. 19 agosto 2016, n. 193)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra.

(G.U. 19 agosto 2016, n. 193)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 luglio 2016

Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 6 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

(G.U. 19 agosto 2016, n. 193)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 372).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 373).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna. (Ordinanza n. 374).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 375).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 376).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 377).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016,

relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Marche. (Ordinanza n. 378). (G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Molise. (Ordinanza n. 379). (G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Piemonte. (Ordinanza n. 380).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sardegna. (Ordinanza n. 381).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sicilia. (Ordinanza n. 382).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana. (Ordinanza n. 383).

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 agosto 2016

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Umbria. (Ordinanza n. 384). (G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 16 agosto 2016**

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto. (Ordinanza n. 385). (G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 16 agosto 2016**

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 386). (G.U. 20 agosto 2016, n. 194, S.O. n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 8 agosto 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile volte alla sostituzione del Soggetto responsabile in ordinario con riferimento ad alcune situazioni di criticità determinatesi nel territorio della Regione Umbria. (Ordinanza n. 367).

(G.U. 22 agosto 2016, n. 195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 8 agosto 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità relativa al sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 365).

(G.U. 22 agosto 2016, n. 195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 8 agosto 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile relative all'attuazione dell'articolo 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente gli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 366).

(G.U. 22 agosto 2016, n. 195)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMUNICATO

Entrata in vigore del Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo, fatto a La Valletta il 25 gennaio 2002.

(G.U. 22 agosto 2016, n. 195)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 2016

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

(G.U. 24 agosto 2016, n. 197)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 10 agosto 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014. (Ordinanza n. 368).

(G.U. 24 agosto 2016, n. 197)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 10 agosto 2016**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 369).

(G.U. 24 agosto 2016, n. 197)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 11 agosto 2016**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra. (Ordinanza n. 370).

(G.U. 24 agosto 2016, n. 197)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 11 agosto 2016**

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5803. Superamento della situazione di criticità derivante degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria. (Ordinanza n. 371).

(G.U. 24 agosto 2016, n. 197)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**COMUNICATO**

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 13 luglio 2016

(G.U. 24 agosto 2016, n. 197)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 2016

Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.", di cui al repertorio n. 2600 del 24 agosto 2016. (G.U. 25 agosto 2016, n. 198)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (G.U. 26 agosto 2016, n. 199)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 agosto 2016

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 388). (G.U. 29 agosto 2016, n. 201)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 agosto 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 389). (G.U. 29 agosto 2016, n. 201)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 1 settembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 391). (G.U. 3 settembre 2016, n. 206)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2016

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. (G.U. 5 settembre 2016, n. 207)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016

Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (G.U. 5 settembre 2016, n. 207)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 luglio 2016, n. 172

Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. (G.U. 6 settembre 2016, n. 208)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 15 luglio 2016, n. 173**

Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini. (G.U. 6 settembre 2016, n. 208, S.O., n. 40)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016

Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. (G.U. 7 settembre 2016, n. 209)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 6 settembre 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 392). (G.U. 7 settembre 2016, n. 209)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (G.U. 8 settembre 2016, n. 210)

**Sicurezza****DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2016, n. 128**

Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (G.U. 14 luglio 2016, n. 163)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 6 giugno 2016, n. 138**

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (G.U. 22 luglio 2016, n. 170)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 12 luglio 2016**

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.

(G.U. 23 luglio 2016, n. 171)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un manufatto esplosivo

(G.U. 23 luglio 2016, n. 171)

**MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto 1° giugno 2016, recante «Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici».

(G.U. 25 luglio 2016, n. 172)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Estratto dell'avviso pubblico 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Isi-agricoltura 2016.

(G.U. 28 luglio 2016, n. 175)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 luglio 2016**

Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW.

(G.U. 6 agosto 2016, n. 183)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 luglio 2016**

Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

(G.U. 8 agosto 2016, n. 184)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 luglio 2016**

Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

(G.U. 11 agosto 2016, n. 187)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2016

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(G.U. 13 agosto 2016, n. 189)

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

(G.U. 18 agosto 2016, n. 192)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**ACCORDO 7 luglio 2016**

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR).

(G.U. 19 agosto 2016, n. 193)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2016

Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale.

(G.U. 20 agosto 2016, n. 194)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 16 giugno 2016**

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.

(G.U. 22 agosto 2016, n. 195)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 9 agosto 2016**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(G.U. 23 agosto 2016, n. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

(G.U. 30 agosto 2016, n. 202)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente

(G.U. 30 agosto 2016, n. 202)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo
(G.U. 30 agosto 2016, n. 202)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni manufatti esplodenti
(G.U. 30 agosto 2016, n. 202)

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

L'Esperto risponde

■ L'ANTINCENDIO A SPESE DEI PROPRIETARI DEI BOX

D. *Nel nostro condominio è stato incaricato un professionista per predisporre le pratiche per ottenere la certificazione antincendio dai vigili del fuoco per i box. L'area da certificare comprende anche un tunnel che permette l'accesso ai singoli box. L'amministratore ripartisce la spesa tra i soli proprietari dei box. La certificazione presumibilmente incide anche sulla polizza assicurativa del condominio nell'eventualità di futuri risarcimenti. Una parte di questa spesa non dovrebbe ricadere anche sui proprietari dei soli appartamenti? Se dovessero essere eseguiti dei lavori per ottenere tale certificazione, dovrebbero essere sempre pagati dai proprietari dei box o da tutti?*

R. Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale e salvo esame della fattispecie in concreto, nel caso in cui i lavori per l'acquisizione del Cpi (certificato prevenzione incendi) e per l'eventuale messa in sicurezza dei box, riguardino esclusivamente (e siano a vantaggio) della zona box, le relative spese devono essere sostenute solo dai proprietari dei box, a norma dell'articolo 1123, comma terzo, del Codice. La richiamata disposizione, stabilisce infatti che, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità».

In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che: «i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza o per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio non di tutto l'edificio, ma di una sola parte (o di alcune parti) di esso.

Pertanto, del diritto (soggettivo) di condominio formano oggetto soltanto le cose, i servizi e gli impianti, effettivamente uniti alle unità abitative dal collegamento strumentale: vale a dire, le sole parti di uso comune, che siano necessarie per l'esistenza, ovvero siano destinate all'uso o al servizio di determinati piani o porzioni di piano» (si veda: Cassazione, 2 febbraio 1995, numero 1255 e Cassazione 2 marzo 2016, numero 4127).

Il principio – al di là delle oscillazioni giurisprudenziali – risulta confermato dalla pronuncia della Cassazione 22 giugno 1995, numero 7077, che richiamando l'articolo 1123, comma 2, del Codice civile (in luogo del comma terzo), che prevede il criterio dell'“utilità”, anche relativamente agli interventi sulle parti comuni, ha avuto modo di puntualizzare che la circostanza che «... le porte tagliafuoco e l'impianto di ventilazione dei box siano stati installati nella parte del piano seminterrato sulla quale si aprono le autorimesse di proprietà esclusiva di alcuni condomini, parte ritenuta comune dal

regolamento condominiale, se consente di affermare che le spese relative alle opere poste in essere sono attinenti a cosa comune, non comporta che esse debbano essere sopportate pro quota da tutti i condomini ... dal momento che l'uso della parte di seminterrato in oggetto non è destinato a tutti, ma solo ai proprietari delle autorimesse ...».

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 29 agosto 2016)

■ SÌ ALLA POLIZZA ANTINCENDIO RICHIESTA ALL'INQUILINO

D. Vorrei un parere sulla seguente clausola da introdurre in un contratto di affitto non abitativo: «la parte conduttrice si impegna a stipulare una polizza assicurativa per incendio e rischi accessori a favore della proprietà per l'intera locazione in oggetto e per l'intero periodo di durata del presente contratto, adeguandosi inoltre alla vigente normativa per la sicurezza dell'immobile e degli impianti». Posso obbligare il conduttore ad accettare?

53

R. L'articolo 1588 del Codice civile pone a carico del conduttore l'obbligo di tenere indenne il locatore dalla perdita e dal deterioramento della cosa locata. Il successivo articolo 1589 stabilisce, poi, che se la cosa danneggiata dall'incendio sia stata assicurata dal locatore, o per conto di questo, la responsabilità del conduttore nei confronti del locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. La lettura dei due articoli conferma la possibilità di porre in capo al conduttore l'onere di assicurare il bene locato contro incendi e rischi accessori, costituendo l'assicurazione un vantaggio anche per il conduttore.

La legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 79, stabilisce essere nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale o ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con la stessa legge. La norma non esclude la validità di qualsivoglia accordo vantaggioso per il locatore, ma solo di quei patti che preventivamente eludono diritti attribuiti al conduttore da norme inderogabili contenute nella stessa legge. Tra questi ultimi patti non rientra quello che imponga al conduttore l'obbligo di stipulare, per tutta la durata del contratto, una assicurazione per il bene preso in locazione dato che per lo stesso ne è il custode.

(Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 15 agosto 2016)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da settembre a novembre 2016

QUANDO	DOVE	COSA
<i>21-22 settembre</i>	Bergamo	Safety Expo
<i>19-22 ottobre</i>	Bologna	SAIE2016
<i>17 novembre</i>	Roma	SICURTECH Village
<i>30 novembre</i>	Padova	SICURTECH Village



GRUPPO²⁴ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.